

COMUNE DI SCHEGGINO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43 del Reg. Data 03-06-20

Oggetto: PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI COMUNALI.

L'anno duemilaventi, addì tre del mese di giugno alle ore 12:30, nella sala delle riunioni della Giunta Comunale di Scheggino si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

=====

FABIO DOTTORI	SINDACO	P
MIRAGGIO ERNESTO	ASSESSORE	P

=====

Assume la presidenza FABIO DOTTORI in qualità di Sindaco

Assiste il Segretario del Comune ROBERTA ISIDORI

Il Presidente accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione invita a deliberare in ordine all'oggetto.

=====

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 45, comma 1 del CCNL del 14.09.2000 (c.d. code contrattuali) integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 01.04.1999, con il quale viene stabilito che *"gli Enti in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi"*.

Visto l'art. 46 del C.C.N.L. 14.09.2000 che testualmente recita *"Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è pari alla somma che l'ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto, ai sensi del comma 4 dell'articolo precedente. I lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 45, comma 2."*;

Ritenuto che, piuttosto di istituire il servizio mensa per il personale dipendente (nella totalità di n. 8 dipendenti), che include anche personale non residente nel Comune, né in aree limitrofe, sarebbe opportuno istituire il servizio di erogazione di buoni pasto sostitutivi.

Visto il D. Lgs 189/2016 per cui l'Ente appartiene all'elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 Agosto 2016 e seguenti, considerate le recenti assunzioni volte a fronteggiare l'emergenza sisma 2016 e vista la richiesta mossa dal personale dipendente non residente nell'area comunale, si ritiene necessaria la messa a disposizione di un buono pasto sostitutivo.

Dato atto che sono stati assunti n. 2 unità con contratto a tempo determinato per la gestione delle pratiche post-sisma, autorizzati con ordinanza sindacale n. 1 del 20.12.2016 e n. 4 del 31.05.2017 la cui retribuzione è oggetto di rendicontazione alla Protezione Civile Umbria, compresi i buoni pasto.

Rilevato che il buono pasto va, in ogni caso e per il suo intero ammontare, incluso nel computo della spesa di personale, ai fini del rispetto del comma 557 dell'articolo 1 della L. 296/06 inerente i limiti in tema di spesa di personale negli enti locali, come indicato nelle linee guida al controllo monitoraggio emanate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti;

Rilevato altresì che in base all'art. 51, comma 2 lettera c) del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), nella sua attuale versione, il buono pasto, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29 non concorre a costituire reddito da lavoro dipendente;

Dato atto che la materia dei buoni pasto e delle condizioni legittimanti l'attribuzione degli stessi non costituisce oggetto di contrattazione decentrata integrativa, con conseguente inderogabilità delle previsioni generali contenute negli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000;

Ritenuto opportuno garantire il servizio sostitutivo della mensa, attraverso l'erogazione di buoni pasto al personale dipendente alle condizioni precedentemente stabilite:

- il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti in servizio unicamente per un solo rientro pomeridiano, purché siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, con una pausa non superiore a due ore, né inferiore a trenta minuti;
- la pausa risulta esclusivamente dalle timbrature effettuate, pertanto, affinché il rientro pomeridiano sia riconosciuto valido ai fini del diritto al buono pasto è indispensabile che il dipendente che vi sia tenuto effettui le relative timbrature con il badge;

- il numero dei dipendenti, al quale attribuire il buono pasto, è determinato nella totalità di quelli assegnati all'ente sia aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato;

Dato atto che sono stati acquisiti sul presente atto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.

Dato atto che l'acquisto dei suddetti buoni pasto è limitata alla disponibilità di bilancio;

Visto il D.Lgs. 267/00 recante il Testo Unico degli Enti Locali

Visto lo statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. Di autorizzare, per i motivi sopraesposti, l'istituzione del servizio di erogazione buoni pasto ad uso del personale dipendente del Comune di Scheggino che prosegue l'attività lavorativa nelle ore pomeridiane nei giorni stabiliti dallo statuto comunale;

2. Di approvare il Regolamento per l'utilizzo dei buoni pasto, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante ed essenziale;

3. Di demandare alla Responsabile dell'Area Finanziaria tutti gli atti conseguenti, ivi compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa a carico del Bilancio di previsione comunale anno 2020 per una spesa definita in Euro 3.000,00.

Infine, con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, Iv comma, D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATO A REGOLAMENTO UTILIZZO BUONI PASTO

ART. 1

Principi Generali

1. Il seguente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di buoni pasto cartacei.

2. La fruizione del buono pasto è regolata dai seguenti principi:
 - a. hanno diritto al servizio di mensa i dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato, compresi i responsabili del servizio e il segretario comunale.
 - b. il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta esclusivamente ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano, purché siano prestate nel rientro pomeridiano almeno 3 ore complessive di lavoro.
 - c. il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario di 9 ore complessive nella giornata.
 - d. è necessario che il lavoratore sia in servizio.
 - e. Le giornate che prevedono il rientro pomeridiano sono ogni Martedì e Giovedì. In detti giorni la pausa pranzo è prevista nei termini d'orario dalle 14:00 alle 15:00, il normale orario di consumazione del pranzo è dalle ore 14:00 alle ore 15:00, per cui il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
 - f. I buoni pasti saranno erogati il mese successivo a quello di riferimento conseguentemente al controllo del cedolino presenze in analisi agli effettivi rientri pomeridiani fatti.

ART. 2

Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo dei buoni pasto, in esercizi appositamente convenzionati.

ART. 3

Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 5,29
2. Il buono pasto:
 - a. deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
 - b. può essere utilizzato presso gli esercizi convenzionati.

ART. 4

Procedura di erogazione del buono pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata dall'Area Finanziaria
2. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista su ciascun buono.
3. I dipendenti, da parte loro, sono tenuti ad utilizzare i buoni pasto in numero corrispondente ai rientri effettuati. L'uso indebito può dar luogo non solo al recupero degli stessi, ma anche a procedimenti disciplinari.

ART. 5

Esclusione

1. Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque l'assenza sia giustificata.

ART. 6

Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento di buoni pasto il dipendente non ha diritto a richiedere la sostituzione dei buoni smarriti o rubati.
2. In caso di deterioramento dei buoni pasto l'amministrazione può procedere alla relativa sostituzione solo qualora il dipendente

consegna i buoni deteriorati, ma comunque interi e riferibili alla gestione in

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to FABIO DOTTORI

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, li 26-06-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 26-06-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

(x) E' stata affissa all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69 dal 26-06-20 al 11-07-20 per 15 giorni consecutivi al Prot. N. 311 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

(x) E' stata trasmessa con lettera n. , in data 26-06-20 , ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 07-07-2020

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000));

() dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Dalla residenza municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ROBERTA ISIDORI

